



Selvazzano Dentro (PD), 15.11.2025

Egr.i Sig.ri

**CONSIGLIERI COMUNALI
DEL COMUNE DI SELVAZZANO DENTRO**

Piazza Guido Puchetti, 1

35030 - Selvazzano Dentro (PD)

p.c. Egr.ia Sig.ra

**PRESIDENTE DEL C.C. DEL COMUNE DI
SELVAZZANO DENTRO**

Piazza Guido Puchetti, 1

35030 - Selvazzano Dentro (PD)

A mezzo e.mail:

protocollo@comune.selvazzano-dentro.pd.it

**MOZIONE AI SENSI DELL'ART. 26 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
COMUNALE: DECADENZA DALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
TRASPORTO SOCIALE ASSOCIAZIONE SENIOR VENETO APS DI VICENZA**

Il sottoscritto **Avv. MARCO DESTRO** del Foro di Padova, con Studio professionale in Padova, Galleria Santa Lucia 1, Consigliere comunale presso il Comune di Selvazzano Dentro (PD) per il Gruppo consiliare "Noi per Selvazzano",

CONSIDERATO CHE

Con avviso pubblico di fine luglio 2025 il Comune di Selvazzano Dentro indiceva la selezione di un'associazione con cui stipulare una convenzione per l'affidamento del servizio di trasporto sociale per la durata di 36 mesi, in particolare *"servizio di accompagnamento diretto a persone minori, adulti, anziani e disabili in condizione, anche temporanea, di fragilità sociale, finalizzato a consentire l'accesso ai servizi*

*sanitari, sociali, educativi, ricreativi o ad eventi aggregativi” (cfr. pag. 1 avviso) (**doc. 1**).*

Scopo dell’avviso era “**rendere maggiormente efficiente ed efficace il servizio**” (cfr. pag. 1 avviso)

Tra l’altro, con il nuovo avviso pubblico il Comune dichiarava implicitamente di non svolgere più i seguenti servizi:

- 1) trasporto e accompagnamento delle persone vedove presso i cimiteri;
- 2) trasporto di collegamento per gli anziani da Selvazzano Capoluogo a San Domenico;
- 3) trasporto degli anziani presso le piscine di Abano Terme per fare Acquagym;
- 4) trasporto degli anziani il giovedì e la domenica presso il Centro Presca ove si svolgono attività ricreative (tornei di burraco, carte, tombola, pranzi sociali, momenti di condivisione musicale, ecc.).

Il termine per la presentazione delle manifestazioni d’interesse veniva fissato all’11.08.2025 e l’apertura delle buste per il 18.08.2025.

L’associazione aggiudicataria è risultata infatti l’unica partecipante all’avviso di Ferragosto, ovvero **l’associazione Senior Veneto APS con sede a Vicenza**, in Via Cristoforo Colombo 7 (**doc. 4**).

L’associazione si era iscritta nel Registro comunale delle libere forme associative, requisito richiesto espressamente dall’avviso, solamente a fine maggio 2025 (**docc. 5-6**).

Come summentovato, tale associazione risultava assegnataria dell’avviso pubblico come da manifestazione d’interesse e verbale dell’adunanza valutativa che si dimettono (**docc. 7-8**).

Tuttavia, dalla lettura dell’offerta presentata dal Senior Veneto APS e dagli accadimenti successivi, sembrano emergere numerose difformità che di seguito verranno

riepilogate.

**1) INIDONEA ORGANIZZAZIONE ASSOCIATIVA: DISPONIBILITÀ
DI VOLONTARI QUALIFICATI E SERVIZIO SEGRETERIA**

Il bando richiedeva: “*La manifestazione d’interesse dovrà contenere la proposta di un’idonea modalità organizzativa del servizio al fine di coniugare il conseguimento degli obiettivi sociali con gli aspetti dell’efficienza gestionale ed economica*” (pag. 2).

L’associazione Senior Veneto APS nella sua offerta dichiarava:

- 1) “*Il servizio di trasporto è organizzato e gestito da un team di autisti volontari, accuratamente selezionati e formati*” (pag. 2);
- 2) “*Le richieste di trasporto vengono inoltrate direttamente alla segreteria dell’associazione, che funge da centro di coordinamento*” (pag. 2);

A contrario di quanto dichiarato dal legale rappresentate di Senior Veneto APS, l’associazione non sembra possedere le suddette caratteristiche, ovvero **non appare disporre né di un numero di autisti sufficienti per il trasporto né di personale di segreteria per la gestione degli appuntamenti**, stante che:

- iniziava una frenetica attività di ricerca volontari tramite messaggistica WhatsApp e Facebook (**docc. 9-10**);
- anche il Comune di Selvazzano Dentro, accortosi evidentemente dell’insufficienza dei requisiti, dava avvio a un’importante campagna mediatica di “ricerca di **autisti** volontari, accompagnatori e personale di **segreteria** per il trasporto di anziani, disabili e minori” (**doc. 11**).

Vieppiù.

Il Comune di Selvazzano Dentro assegnava una propria dipendente al servizio di Segreteria (ricezione telefonate, gestione trasporti).

Tanto è vero che, nelle comunicazioni istituzionali, la sede del servizio veniva indicata in Via Roma 50, ovvero presso i locali del Comune.

Sicché **non sembra che l'associazione disponesse effettivamente dei volontari e della segreteria prima di partecipare al bando di gara.**

Quanto sopra è anche in violazione del regolamento comunale (**doc. 12**), il quale all'art. 12 prescrive che il trasporto consiste in un duplice servizio: "*a. programmazione settimanale dei trasporti richiesti; b. conduzione dei mezzi ed accompagnamento delle persone per i trasferimenti dal domicilio dei richiedenti alle sedi di destinazione*".

2) INADEGUATEZZA E INEFFICIENZA DEL NUOVO SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE

L'aspetto ancora più grave della vicenda, tuttavia, risultata essere l'inadeguatezza e l'inefficienza del nuovo servizio di trasporto sociale.

A tal riguardo, lo scrivente Consigliere comunale ha raccolto una serie di testimonianze degli utenti, i quali hanno lamentato gravissimi disservizi, finanche scaturiti in gravi danni fisici per gli utenti.

- **Rosella** (04.10.2025). Ha dichiarato che il marito in carrozzina, non essendo stato legato nel corso del trasporto, è caduto per ben due volte, la prima **il 01.09.2025, riportando una profonda ferita al capo**, e la seconda **il 03.09.2025, subendo la rottura del bacino** che l'ha costretto al ricovero ospedaliero fino al 17.09.2025 (**doc. 13**). Attualmente il marito della Sig.ra Rosella, **non essendosi più ripreso, è stato collocato in via perpetua nella R.S.A. del Configliachi.**
- **Silviarosa** (04.10.2025). Ha dichiarato di aver subito plurimi disservizi, essendo stata "abbandonata" in ospedale per sette ore e rischiando addirittura di non potersi operare (**doc. 14**).

- **Lorenzo** (11.09.2025). Il quale, recandosi presso il Comune per domandare il trasporto, si è visto rispondere che non sono in grado di fornirlo (**doc. 15**).
- **Franca** (14.09.2025). La quale è stata contattata dall'assistente sociale Turco per chiederle se fosse disponibile a fungere da autista (**doc. 16**).
- **Maria Teresa** (22.09.2025). Non ha ottenuto il trasporto dovuto alla figlia minore (**doc. 17**).
- **Lorenzo** (07.10.2025). Ancorché si fosse accordato per ricevere il servizio di trasporto, non è stato trasportato (**doc. 18**).
- **Nicola** (14.10.2025). È stato informato dall'assistente sociale che il Comune non era più in grado di garantire il servizio di trasporto (**doc. 19**).

Poiché l'affidamento del servizio di trasporto sociale è avvenuto mediante convenzione *ex art. 56 D.Lgs. 117/2017*, l'associazione avrebbe dovuto essere già organizzata, con volontari formati e struttura operativa preesistente, come da lei stessa dichiarato in sede di manifestazione d'interesse.

In base all'art. 56 D.Lgs. 117/2017, la convenzione con APS/ODV è ammessa solo se l'ente è già in possesso, al momento della selezione, delle capacità organizzative e delle risorse volontarie necessarie allo svolgimento continuativo del servizio.

La successiva ricerca di volontari dopo l'affidamento, così come la supplenza organizzativa mediante personale comunale, costituiscono violazione del requisito di preesistenza e rendono la convenzione radicalmente illegittima fin dall'origine.

Tuttavia, ciò non risulta *ab origine* né *ex post*, sicché ricorrono le condizioni giuridiche per la revoca dell'affidamento ai sensi dell'art. 56 D.Lgs. 117/2017 e degli artt. 21-*quinqies* e 21-*nonies* L. 241/1990.

Si rimanda anche alle Linee guida ANAC, delibera n. 32/2016 (**doc. 20**), ove al

capo “Controlli” è specificatamente previsto:

*“Con riferimento ai servizi sociali, la particolare natura delle prestazioni, la rilevanza sociale degli obiettivi perseguiti e l’esigenza di giustificare la deroga in favore dei soggetti del terzo settore, **rendono ancora più rilevante la necessità di prevedere ed attuare adeguate forme di controllo e di verifica delle prestazioni.** In particolare, **le amministrazioni devono verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi dei soggetti affidatari, la qualità delle prestazioni, il raggiungimento degli obiettivi sociali prefissati e il rispetto delle particolari condizioni di esecuzione,** tra cui rientra, nel caso di affidamenti alle cooperative sociali di tipo B, l’effettivo utilizzo dei lavoratori svantaggiati nell’esecuzione delle prestazioni. Giova al riguardo rilevare che la normativa di settore richiama in più occasioni l’obbligo di verificare la qualità dell’esecuzione del contratto: l’art. 7 della l. 266/1991, ad esempio, stabilisce espressamente che «le convenzioni devono prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità»; 38 inoltre, in materia di affidamenti di servizi alle imprese del terzo settore, l’art. 6, comma 4, del d.p.c.m. 30 marzo 2001 richiede che i contratti prevedano forme e modalità per la verifica degli adempimenti oggetto del contratto, ivi compreso il mantenimento dei livelli qualitativi concordati, ed individuino i provvedimenti da adottare in caso di mancato rispetto degli obblighi assunti. Le stazioni appaltanti devono, pertanto, prevedere nei contratti di affidamento una compiuta e dettagliata descrizione delle prestazioni da erogare (contenuta anche nella carta dei servizi), nonché la specificazione delle modalità di erogazione (anche con riferimento a standard qualitativi minimi), del numero minimo di addetti da utilizzare, della struttura organizzativa da mettere a disposizione e degli obiettivi da raggiungere. Inoltre, i contratti devono prevedere specifiche azioni di controllo e di monitoraggio indicando, per ciascuna prestazione oggetto di affidamento, il requisito da controllare, i tempi e le modalità della verifica e il soggetto alla stessa deputato. A tal fine, deve essere richiesta*

*al fornitore la presentazione periodica di prospetti aggiornati, con indicazione degli operatori impegnati nell'esecuzione del servizio e del numero di prestazioni erogate. Inoltre, devono essere sottoposti a monitoraggio gli eventuali reclami ricevuti e i disservizi verificatisi nell'esecuzione delle prestazioni, richiedendo al fornitore di relazionare periodicamente in ordine agli episodi riscontrati, alle azioni adottate per la risoluzione dei problemi segnalati e al relativo esito. Infine, devono essere periodicamente valutati il grado di soddisfazione degli utenti, mediante la somministrazione di questionari di gradimento, e il rispetto delle previsioni contenute nella carta dei servizi adottata dal fornitore. Al fine di rendere più agevole il monitoraggio sull'andamento del servizio e acquisire la pronta disponibilità di informazioni utili anche per la programmazione futura degli interventi, le amministrazioni devono provvedere alla registrazione dei dati oggetto di monitoraggio in apposite banche-dati istituite anche a fini statistici e di trasparenza. **I contratti devono prevedere, altresì, l'applicazione di penali e, per i casi più gravi, la risoluzione del contratto in caso di inadempimento o mancato rispetto degli standard qualitativi concordati**".*

Alla luce di quanto esposto, è evidente la necessità di procedere con la revoca del provvedimento di affidamento del servizio all'associazione Senior Veneto A.P.S., evidentemente per mancato possesso originario dei requisiti e per inidoneità nello svolgimento del servizio.

Pertanto, ricorrono sia un vizio genetico dell'affidamento (mancato possesso dei requisiti), sia un grave inadempimento in fase esecutiva, con conseguente necessità di revoca della convenzione ai sensi dell'art. 56 D.Lgs. 117/2017 e degli artt. 21-quinquies e 21-nonies L. 241/1990, senza oneri per l'Ente.

Il servizio di trasporto sociale ha per destinatari persone in condizione di fragilità.

La loro tutela richiede certezza organizzativa, continuità di servizio e garanzia di sicurezza, condizioni che, nella presente situazione, non risultano soddisfatte.

La presente mozione non intende contestare una scelta politica dell'Amministrazione, bensì evidenziare un vizio tecnico-giuridico relativo alla legittimità dell'affidamento.

L'art. 56 del D.Lgs. 117/2017 consente la stipula di convenzioni con enti del Terzo Settore solo qualora essi siano già dotati, al momento della selezione, delle capacità organizzative e delle risorse volontarie necessarie allo svolgimento continuativo del servizio.

Nel caso di specie, tale requisito risulta insussistente ab origine, come dimostrato dalla successiva e urgente ricerca di volontari e dalla necessità di supplire con personale comunale alla funzione di segreteria.

Pertanto, la revoca non costituisce valutazione di opportunità politica, bensì atto dovuto di ripristino della legalità amministrativa, volto a tutelare l'Ente da responsabilità contabile e a garantire la sicurezza e la dignità degli utenti in condizione di fragilità.

Alla luce di tutto quanto sopra considerato, ai sensi dell'art. 26, commi 6-7, del Regolamento del Consiglio comunale, lo scrivente Avv. Marco Destro del Foro di Padova, Consigliere comunale presso il Comune di Selvazzano Dentro (PD) per il Gruppo consiliare "Noi per Selvazzano",

CHIEDE

Voglia il Consiglio comunale del Comune di Selvazzano Dentro impegnare l'Amministrazione comunale affinché revochi il provvedimento di affidamento del servizio di trasporto sociale all'associazione Senior Veneto A.P.S., così adottando la risoluzione in allegato (**doc. 21**).

Con osservanza.